



▲ Igiene e sicurezza del lavoro  
▲ Consulenza in campo ambientale  
▲ Analisi chimiche

## **OGGETTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA - AGGIORNAMENTI NORMATIVI**

Si comunica che in data 19.12.2017 è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 15.11.2017 n. 183** (GU n. 293 del 16.12.2017) che, nel recepire la Direttiva 2015/2193/Ue relativa alle modifiche/limitazioni relative agli impianti di combustione di media grandezza, **ha provveduto anche ad aggiornare il quadro normativo in merito alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06.**

Vengono riportate di seguito le principali novità introdotte:

### **Definizioni (art. 268 D.Lgs. 152/06)**

Si segnala come principale modifica tra le definizioni, l'introduzione di "**medio impianto di combustione**" (lettera gg-bis):

*"impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW ed inferiore a 50MW (inclusi i motori e le turbine a gas) alimentato con i combustibili previsti all'Allegato X alla Parte V o con le biomasse rifiuto previste all'Allegato II alla Parte V."*

Un medio impianto di combustione viene classificato come:

- 1) **esistente**: se messo in esercizio prima del 20.12.2018 nel rispetto della normativa all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in un'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) o in un'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) che il Gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19.12.2017, a condizione che sia messo in esercizio entro il 20.12.2018;
- 2) **nuovo**: se non rientra nella definizione di cui al punto precedente."

### **Medi impianti di combustione (art. 273-bis D.Lgs. 152/06)**

I gestori di stabilimenti nei quali sono presenti medi impianti di combustione **esistenti** dovranno:

- 1) presentare specifica **richiesta di autorizzazione** secondo le seguenti tempistiche:
  - **Entro il 01.01.2023**, nel caso di **impianti di potenza termica nominale > a 5 MW**;
  - **Entro il 01.01.2028**, nel caso di **impianti di potenza termica nominale ≤ a 5 MW**.

Per le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione si rimanda ai successivi paragrafi.

- 2) rispettare i **nuovi valori limite e le nuove prescrizioni** secondo le seguenti tempistiche:
  - **Entro il 01.01.2025**, nel caso di **impianti di potenza termica nominale > 5 MW**;
  - **Entro il 01.01.2030**, nel caso di **impianti di potenza termica nominale ≤ 5 MW**.

Fino a tali date gli impianti di combustione già in possesso di autorizzazione dovranno rispettare i valori limite previsti dalle autorizzazioni in essere.

Si specifica inoltre che **“non costituiscono medi impianti di combustione”** ai sensi dell’art. 273-bis, comma 10 D.Lgs. 152/06):

*a) impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l’essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali;*

*b) impianti di postcombustione, ossia qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell’effluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;*  
[...]

*e) impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni di uno stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;*

[...]

*h) reattori utilizzati nell’industria chimica;*

[...]

*q) impianti di incenerimento o coincenerimento previsti al Titolo III-bis alla Parte Quarta.*

### **Autorizzazione ordinaria (art. 269 D.Lgs. 152/06)**

Ricadano in questa casistica gli stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 prima dell’entrata in vigore del DPR 59/13 (ante A.U.A.), Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ed Autorizzazione Unica per impianti di gestione rifiuti (art. 208 D.Lgs. 152/06).

Le attività sopra indicate dovranno rispettare le tempistiche di adeguamento citate nel paragrafo precedente indipendentemente dalla data di scadenza della propria autorizzazione.

### **Autorizzazioni in via generale (attività in deroga art. 272, comma 2-3 D.Lgs. 152/06)**

Uno stabilimento le cui attività sono riconducibili/autorizzabili in via generale (attività in deroga) e nel quale sono presenti anche “medi impianti di combustione”, dovrà rispettare le tempistiche di adeguamento citate nel paragrafo precedente indipendentemente dalla data di scadenza della propria autorizzazione.

Viene introdotta la possibilità, per le Regioni, di prevedere Autorizzazioni di carattere generale (attività in deroga), anche per i “medi impianti di combustione”. In caso contrario, l’azienda non potrà mantenere il regime autorizzativo in via generale ma dovrà provvedere inoltrando specifica richiesta con l’iter ordinario sopra detto.

E’ in previsione, per la Regione Lombardia, la pubblicazione di uno specifico allegato tecnico per i “medi impianti di combustione”.

Si segnalano inoltre una serie di modifiche introdotte all’articolo 272 del D.Lgs. 152/06 in materia di autorizzazioni di carattere generale:

- nello stesso stabilimento possono coesistere Autorizzazioni ordinarie (articolo 269) ed attività in deroga purché la normativa regionale o gli stessi allegati tecnici stabiliscano specifici requisiti e condizioni. Attualmente in Regione Lombardia l’unica condizione di convivenza dei due regime autorizzativi è applicabile alle sole attività di cui all’Allegato tecnico n. 30 “Saldatura di oggetti e superfici metalliche”;

- la durata delle Autorizzazioni in via generale viene estesa da 10 a 15 anni (ad esempio le aziende che hanno presentato istanza di adesione nel corso del 2009, dovranno inoltrare il rinnovo nel 2024);
- è prevista la possibilità di accedere a tale regime autorizzativo solo se, nell'impianto o nell'attività, **NON si utilizzano** sostanze o miscele con indicazione di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd, così classificate secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

In questo caso, il Gestore di un impianto autorizzato in via generale che si vede modificare la classificazione anche di una sola sostanza come sopra indicato, dovrà, **entro 3 anni da tale modifica, presentare una domanda di autorizzazione con l'iter ordinario (art. 269 D.Lgs. 152/06).**

Ad esempio la "Formaldeide" dal 01.01.2016 è stata classificata come H350-H350i (vedasi ns. Circolare 3/2017). Pertanto le attività che utilizzano tale sostanza dovranno adeguarsi come sopra entro il 31.12.2018. In caso di mancata presentazione della domanda, l'attività, al termine dei 3 anni, si considererà in esercizio senza autorizzazione.

Inoltre si segnalano le modifiche apportate all'art. 272, comma 5 D.Lgs. 152/06:

- viene specificato che **non sono soggetti ad autorizzazione:**
  - 1) le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro solo "in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti";
  - 2) le valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza.
- viene ribadito che **sono soggetti ad autorizzazione:**
  - 1) le emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro;
  - 2) gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento.

### **Attività con emissioni ad inquinamento scarsamente rilevante** **(art. 272, comma 1 D.Lgs. 152/06)**

E' stato modificato l'elenco degli impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 1 D.Lgs. 152/06 (Parte I, Allegato IV alla Parte Quinta D.Lgs. 152/06).

Le principali modifiche riguardano:

- per gli impianti di combustione (lettere "dd", "ee", "ff", "ii") e i gruppi elettrogeni o di cogenerazione (lettera "gg") è stata ridotta ad 1 MW la soglia relativa alla potenza termica nominale che permette di definire l'impianto come "scarsamente rilevante";
- per quanto riguarda i laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerca e sperimentazione (lettera "jj") è stato eliminato il vincolo relativo all'emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate estendendo pertanto a tutti i laboratori la possibilità di definire l'attività come "scarsamente rilevante";
- sono state aggiunte/modificate le lettere:
  - kk-ter: Frantoi di materiali vegetali,
  - kk-quater: Attività di stampa "3D" e stampa "ink jet",
  - kk-quinques: Attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti.

## **Modifiche al sistema sanzionatorio (art. 279 D.Lgs. 152/06)**

E' stato ridefinito il quadro sanzionatorio, apportando un sensibile incremento degli importi delle ammende ed a una rivisitazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in sanzioni di tipo penale come di seguito schematizzato:

<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>
Installazione/esercizio dell'impianto in assenza di autorizzazione/scaduta/sospesa o revocata Modifica sostanziale non autorizzata	Arresto da 2 mesi a 2anni o ammenda da € 1.000,00 a € 10.000,00
Modifica non sostanziale senza effettuare la preventiva comunicazione	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 1.000,00
Violazione dei valori limite di emissione	Arresto fino a 1 anno o ammenda fino a € 10.000,00
Violazione prescrizioni contenute in norme nazionali/regionali, in autorizzazione o altrimenti imposte dall'Autorità Competente	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00
Mancata comunicazione, per i Medi Impianti di Combustione, all'Autorità Competente ex articolo 273-bis, commi 6 e 7, lettere c) e d)	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.500,00
Violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 276 (relativo alle emissioni di COV da depositi di benzina e dalla distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione) e all'articolo 277 (relativo al recupero di COV prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione)	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500,00 a € 155.000,00

## **Impianti termici civili (Titolo II, artt. 282-290 D.Lgs. 152/06)**

Si informa che sono state apportate delle modifiche anche al "TITOLO II – Impianti termici civili" del D.Lgs. 152/06.

Tra le principali modifiche si evidenzia che non è più l'installatore a dover attestare la conformità dell'impianto termico alle caratteristiche costruttive e l'idoneità al rispetto dei valori limite di emissione ma il produttore dell'impianto stesso.

In ragione delle modifiche apportate, si consiglia vivamente di confrontarsi con la società alla quale avete affidato il controllo e la manutenzione delle Vs. caldaie ad uso civile.

Distinti saluti.

***Arcadia Consulting S.r.l.***



Via Ossola, 6 - 21015 Lonate Pozzolo (VA) | Italia - Tel. +39 0331.662001 - Fax +39 0331.662040 - [www.arcadiacons.com](http://www.arcadiacons.com)